

## **Il DAA elettronico. Le istruzioni operative.**

In questo numero di settembre proseguiamo e concludiamo la pubblicazione delle principali disposizioni in materia di “Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico” dei tabacchi lavorati.

All'indomani del recepimento della Direttiva comunitaria che disciplina la materia, l'Agenzia delle Dogane (all'epoca ancora giuridicamente separata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) emanò nel mese di dicembre del 2010 apposite “Istruzioni operative”, per consentire a tutti gli operatori e soggetti economici interessati di adempiere alle proprie attività inerenti la circolazione dei prodotti in sospensione d'imposta in modo corretto e coerente con le modalità funzionali del sistema EMCS (circolazione intracomunitaria informatizzata dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d'imposta).

I due pilastri regolamentari del nuovo sistema operativo della circolazione intracomunitaria sono individuabili nella:

- Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane n 15823/RU del 7 dicembre 2010 concernente le disposizioni per la circolazione in regime sospensivo;
- Circolare n 156606 dell'Agenzia delle Dogane del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Progetto EMCS- Istruzioni operative relative al documento elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa”.

Questi provvedimenti hanno disegnato l'impalcatura e gli ambiti di applicazione di carattere generale del nuovo sistema di circolazione per tutti i prodotti soggetti ad accisa, per quanto concerne in modo diretto i tabacchi lavorati, la predetta normativa deve essere integrata con altre disposizioni più specifiche e dettagliate che riassumiamo di seguito:

- Determinazione direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n DAC/CTL/1609/2011 del 23 marzo 2011 concernente la circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati;
- Circolare DAC/CTL/4765/2011 del 1 aprile 2011 avente ad oggetto: “recepimento della Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 2008, n 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Sistema informatizzato della circolazione dei prodotti in sospensione di accisa”.
- Circolare n 40194/RU del 29 marzo 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concernente: “Fase-3 del progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System) integrazione dei sistemi E.C.S. (Export Control System) ed EMCS per la generazione automatica della nota di esportazione. Adeguamenti al regolamento UE 1221/2012. Fase 3.1 del progetto comunitario EMCS: integrazione di alcuni controlli. Istruzioni operative”.

Senza entrare nel merito dei dettagli applicativi delle ponderose disposizioni emanate dall'Agenzia delle Dogane, che costituiscono il paradigma di riferimento anche per i tabacchi lavorati, crediamo opportuno soffermare brevemente la nostra attenzione sul contenuto della Determinazione DAC/CTL/1609/2011 del 23 marzo 2011, che ha puntualizzato, nell'ambito della disciplina generale, alcune procedure specifiche per la circolazione dei tabacchi lavorati.

Si osserva, in via generale, che l'adozione del sistema informatizzato dei prodotti soggetti ad accisa, istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle Dogane (Decreto legislativo 29 marzo 2010, n 48, concernente l'attuazione della direttiva 200/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/13/CEE), per quanto riguarda i generi di monopolio ha riservato alla competenza del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il comando generale della Guardia di finanza, il compito di individuare i tempi e le modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento e il contenuto dei documenti cartacei previsti dal TUA (Testo Unico delle Accise).

Per quanto attiene al dettaglio della determinazione in esame, si fa presente che la stessa recepisce sostanzialmente le disposizioni delle Dogane, fatta eccezione per alcune fattispecie non applicabili ai tabacchi lavorati, e individua la competenza a ricevere le relative comunicazioni negli uffici periferici dell'ex AAMS (Uffici regionali dei monopoli di Stato) in particolare per quanto concerne gli obblighi degli speditori, dei trasportatori e nei casi relativi all'adozione delle procedure di riserva (indisponibilità del sistema informatizzato).

Inoltre, viene puntualizzato che anche per la circolazione con il DAA elettronico per quanto concerne i tabacchi lavorati, oltre alle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n 158235/RU del 7 dicembre 2010, devono essere indicati:

per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita al pubblico;

le variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'articolo 3 e lo stesso deve anche provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le eventuali nuove comunicazioni da fornire al trasportatore il quale, prima di dare avvio al trasporto o di proseguirlo se già iniziato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD.

Riguardo all'utilizzo della procedura di riserva, si fa presente che particolare attenzione è stata riservata dall'ex AAMS alla sua applicazione e utilizzo.

Questa procedura deve essere seguita solo nel caso in cui il sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane o dello speditore risultino indisponibili.

Nei casi disciplinati dall'articolo 9 della determinazione n 158235/RU del 7 dicembre 2010, si torna sostanzialmente ad una modalità operativa cartacea ma di natura temporanea, la quale deve essere opportunamente tracciata e registrata con apposite annotazioni (numero di riferimento locale) per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della predetta determinazione.

Del pari, copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva deve essere trasmessa al competente Ufficio regionale dell'ex Amministrazione dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente a copia della dichiarazione rilasciata dal soggetto che adotta la procedura di riserva.

Tutti i documenti previsti dalla procedura di riserva debbono essere custoditi a corredo del registro di carico/scarico per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.

I documenti da utilizzare per l'esercizio della procedura di riserva devono essere costituiti da modelli sui quali è stato preventivamente apposto il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato.

A tal fine i depositari autorizzati debbono inoltrare apposita istanza e trasmettere i modelli cartacei al competente Ufficio.

Su ciascuno dei modelli necessari all'adozione della procedura di riserva devono essere riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa assegnato al deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi in modo univoco ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ogni singolo depositario.

L'istanza deve anche indicare il numero iniziale e quello finale identificativi dei modelli, per modo che venga garantita l'unicità degli stessi.

Per ulteriori chiarimenti in merito al contenuto della determinazione di cui trattasi, vi rinviamo alla lettura della circolare DAC/CTL/4765/2011 del 1 aprile 2011, con la quale vengono riassunte sinteticamente e chiarite nel dettaglio le disposizioni in argomento.

Prot. 158235/RU

## IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 relativo alla circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

Vista la direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE pubblicata nella GU dell'Unione europea L 9 del 14 gennaio 2009;

Visto il regolamento CE n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva CE 2008/118 del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, pubblicato nella GU dell'Unione europea L 197 del 29 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalità e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere alla disciplina delle modalità della circolazione in regime sospensivo stabilendo adempimenti coerenti con il sistema informatizzato introdotto con il decreto legislativo n.48 del 2010 per gli operatori operanti in ambito nazionale;

Sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza che ha espresso il proprio parere con nota n° 334008 dell'8 novembre 2010;

## **ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione e definizioni**

1. E' oggetto della presente determinazione la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad eccezione dei tabacchi lavorati, in regime sospensivo, con l'utilizzo del sistema informatizzato introdotto nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 29 marzo 2010, n.48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Ai fini della presente determinazione, si intende per:

- testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
- sistema informatizzato: il sistema informatico realizzato dagli Stati membri che hanno aderito al sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) istituito dalla decisione N. 1152/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003;
- e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 ed all'articolo 6, comma 5, del testo unico;
- bozza di messaggio: messaggio elettronico presentato al sistema informatizzato ai fini della convalida dei dati in esso contenuti;
- ARC: il codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato all'e-AD a seguito della convalida della relativa bozza;
- numero di riferimento locale: un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore;
- prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito di imposta non è stato assolto;

- speditore: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico oppure speditore registrato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico, che spedisce prodotti soggetti ad accisa;
- trasportatore: il soggetto che effettua il trasporto di prodotti soggetti ad accisa;
- destinatario: il soggetto, depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico oppure destinatario registrato ai sensi dell'articolo 8 del medesimo testo unico, che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
- destinatario registrato occasionale: il soggetto destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 2, del testo unico, autorizzato a ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, con un unico movimento e per una quantità prestabilita;
- presa in consegna: insieme delle operazioni fiscalmente rilevanti compiute dal destinatario all'atto del ricevimento del prodotto soggetto ad accisa, costituito dall'introduzione fisica in deposito, dal riscontro quali-quantitativo del prodotto pervenuto e dalla relativa presa in carico sui registri di carico e scarico;
- registro di carico e scarico: il registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), oppure dell'articolo 8, comma 3, lettera b) o dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del testo unico;
- circolazione interna: circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene tra impianti ubicati nel territorio dello Stato.

## **Articolo 2**

### **Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa**

1. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6 del testo unico avviene sotto la scorta dell'e-AD. I medesimi prodotti circolano accompagnati da una copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC.

2. I dati contenuti nell'e-AD prevalgono, in caso di divergenza, su quelli riportati sul supporto cartaceo di cui al comma 1, secondo periodo.

3. Fatto salvo quanto previsto nei casi di esportazione, la circolazione di prodotti soggetti ad accisa si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in

consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario con le modalità di cui all'articolo 6.

4. L'annullamento dell'e-AD ed il cambiamento di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene mediante la trasmissione al sistema informatizzato di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema informatizzato, nel rispetto dei termini e delle modalità richiamate dall'articolo 3.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dello speditore**

1. Non prima del settimo giorno precedente la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009.

2. In aggiunta ai dati di cui al comma 1, è obbligatoria l'indicazione dei dati di cui:

- al campo *f* "Ora di spedizione" del gruppo 9 "e-AD",
- al campo *b* "Numero IVA" del gruppo 12 "OPERATORE Garante", nelle ipotesi in cui la garanzia sia prestata, anche in solido con altri soggetti, dal proprietario oppure dal trasportatore o vettore,
- al campo *a* "Numero IVA" del gruppo 14 "OPERATORE Organizzatore del trasporto",
- al gruppo 15 "OPERATORE Primo trasportatore"

della summenzionata tabella.

3. In aggiunta ai dati di cui ai commi 1 e 2, sono indicati i dati concernenti:

- a) codice conto garanzia, se dovuta;
- b) tipologia garanzia (cauzione o esonero), se dovuta;
- c) importo cauzione impegnato, se dovuta;
- d) i dati concernenti il "codice TARIC" e il "codice CADD", qualora previsti, ai fini della identificazione del prodotto, nelle tabelle adottate per la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, pubblicate

sul sito dell’Agenzia ed operative il giorno di presentazione della bozza di e-AD;

- e) l’identificativo del committente qualora diverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna.

4. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di e-AD non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione.

5. A seguito della convalida della bozza di e-AD e dell’attribuzione dell’ARC da parte del sistema informatizzato, lo speditore fornisce al trasportatore dei prodotti soggetti ad accisa la copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l’ARC.

6. L’e-AD relativo alla circolazione di prodotti destinati ad altri stati membri riporta le informazioni di cui ai commi 1 e 2.

7. L’e-AD relativo alla circolazione interna riporta le informazioni di cui di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera d).

8. Per ogni trasferimento di prodotti soggetti ad accisa lo speditore è tenuto:

- a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l’ARC ovvero in caso di utilizzo della procedura di riserva di cui al successivo articolo 9, il numero di riferimento locale, la data di partenza, i dati relativi al soggetto ed all’impianto destinatari ovvero la dicitura “ESPORTAZIONE” accompagnata dall’indicazione del codice dell’ufficio di esportazione, la qualità e la quantità di merce spedita;
- b) a contabilizzare l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione ove prevista e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
- c) a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro di carico e scarico, accanto agli estremi dell’e-AD, quelli della convalida della nota di ricevimento.

9. Qualora il trasporto dei prodotti non debba più avere luogo, lo speditore presenta al sistema informatizzato, entro la data di spedizione indicata nell’e-AD, la bozza di messaggio di annullamento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009; a seguito della convalida del relativo messaggio da parte del sistema informatizzato, nell’ipotesi in cui l’e-AD sia già stato annotato nel registro di carico e scarico,

annota sul medesimo registro di carico e scarico, accanto ai dati dell'e-AD annullato, la dicitura "ANNULLATO" e la relativa data di convalida.

10. Durante la circolazione dei prodotti, lo speditore può modificare la destinazione indicata nell'e-AD. A tal fine, presenta al sistema informatizzato la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009. Se i dati inseriti dallo speditore nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. A seguito della convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione, lo speditore annota sul registro di carico e scarico gli estremi dell'e-AD modificato ed i dati relativi al nuovo destinatario, oppure la dicitura "ESPORTAZIONE" accompagnata dall'indicazione del codice dell'ufficio di esportazione.

11. La medesima procedura di cui al comma 10 è seguita se i prodotti soggetti ad accisa vengono rifiutati dal destinatario, se solo una frazione di prodotti è scaricata o se i medesimi devono, per qualsiasi motivo, essere reintrodotti nel deposito mittente. In tali casi lo speditore annota sul registro di carico e scarico, oltre ai dati di cui al comma 10, anche quelli relativi alla quantità di prodotti eventualmente ripresa in carico.

12. La procedura di cui ai commi 9 o, se del caso, quella di cui al comma 10 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima della partenza, l'e-AD emesso da uno speditore nazionale con l'apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.

13. La procedura di cui al comma 10 o, se del caso, quella di cui al comma 11 è utilizzata anche nel caso in cui il destinatario rigetti, prima dell'arrivo dei prodotti al proprio deposito, l'e-AD emesso da uno speditore nazionale con l'apposito messaggio elettronico convalidato dal sistema informatizzato.

14. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 13, del testo unico, prima del trasferimento il depositario autorizzato ricevente o il detentore del prodotto avanza richiesta di reimmissione in regime sospensivo, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta ed alla domanda di rimborso, all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di detenzione del prodotto. Ottenuta l'autorizzazione, il depositario autorizzato ricevente presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato e, successivamente alla sua convalida, comunica il numero di ARC al detentore del prodotto, il quale lo custodisce a termini di legge, e

comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Si applicano le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 8 e di quelle inerenti la prestazione garanzia, che non si rende dovuta; si applica inoltre l'articolo 6, commi 1, 2 e 3. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento.

15. Qualora nei provvedimenti di natura legislativa o regolamentare riferiti alla circolazione interna sia prevista, ai fini del controllo, l'apposizione sul documento amministrativo di accompagnamento di cui regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 di specifiche annotazioni, queste ultime sono inserite nell'e-AD, nel campo *b* "Nome dell'operatore" del gruppo 3 "OPERATORE Luogo di spedizione", immediatamente dopo il nome dell'operatore. Le indicazioni sui contrassegni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, sono riportate nell'e-AD, nel campo *i* "Contrassegno fiscale" del gruppo 17 "Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto". L'eventuale apposizione di sigilli al carico, effettuata in applicazione dell'articolo 26, comma 3, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, è indicata valorizzando con specifiche annotazioni concernenti il numero e l'ubicazione dei sigilli apposti il campo *a* "Breve descrizione del documento" del gruppo 18 "DOCUMENTO Certificato".

16. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate dall'Italia verso un Paese EFTA senza l'attraversamento di un altro Stato membro, vincolati al regime dell'esportazione abbinata al regime di transito comunitario interno, il documento di transito emesso nell'ambito della procedura NCTS sostituisce l'e-AD; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico risulta che trattasi di prodotto soggetto ad accisa e l'Ufficio di partenza constata l'esito della spedizione sulla base delle medesime procedure del transito comune.

17. Quando il valore del campo *b* "Durata del tragitto" del gruppo 1 "Intestazione dell'e-AD" è espresso in giorni, la durata del tragitto si intende di un numero di ore pari ai giorni indicati moltiplicati per 24.

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi del trasportatore**

1. Il trasportatore custodisce la copia stampata dell'e-AD o il documento commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, che ha ricevuto dallo speditore, insieme ai prodotti trasportati e sul quale sono apposte le annotazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210. Tale documento è esibito ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo.

2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata del documento amministrativo elettronico o del documento commerciale, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata del medesimo documento ovvero di qualsiasi altro documento commerciale recante l'indicazione dell'ARC.

3. Il trasportatore annota sulla copia stampata dell'e-AD ovvero su un foglio recante indicazione dell'ARC qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa l'identità di eventuali trasportatori successivi o l'identificazione di eventuali unità di trasporto successive. In caso di cambiamenti del trasportatore, la copia stampata dell'e-AD o il documento commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, è consegnato al nuovo trasportatore.

4. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, il trasportatore, oltre a darne comunicazione allo spedite, è obbligato a darne immediata notizia all'Ufficio delle dogane competente sul luogo dove la perdita è stata constatata per consentire l'inserimento delle relative informazioni nel sistema informatizzato.

## **Articolo 5**

### **Trasferimenti a destinatari registrati occasionali**

1. Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa ad un destinatario registrato occasionale, i prodotti medesimi sono scortati, oltre che dalla copia stampata dell'e-AD o da altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile l'ARC, anche dalla copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8, comma 2, del testo unico, recante annotazione dello stesso ARC, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il destinatario, a seguito del ricevimento dei prodotti, conserva la copia dell'autorizzazione suddetta e l'eventuale copia stampata dell'e-AD per i cinque anni successivi.

2. L'autorizzazione menzionata al comma 1 viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ufficio delle dogane competente sul luogo di consegna dei prodotti.

3. Al destinatario occasionale non si applica l'articolo 6, comma 1 limitatamente alla tenuta del registro di carico e scarico, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico.

## **Articolo 6**

### **Obblighi del destinatario**

1. Per ciascun trasferimento di prodotti soggetti ad accisa, il destinatario prende in consegna, nel medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico del mezzo di trasporto, i prodotti pervenuti, annotando nel registro di carico e scarico i dati accertati relativi alla qualità e quantità degli stessi, al soggetto ed all'impianto speditore e all'ARC dell'e-AD. Senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, il destinatario presenta la nota di ricevimento, in cui sono riportati i dati obbligatori previsti dalla tabella 6 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 684/2009, al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procede a convalidarla. Se i dati inseriti dal destinatario non sono validi, il sistema informatizzato ne dà immediata comunicazione. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.

2. Nel caso in cui sussistano motivi tecnici, da comunicare preventivamente, specificandoli in maniera dettagliata, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, per cui l'accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l'introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti sul registro di cui al comma 1, tutti i dati relativi alla movimentazione ad eccezione del quantitativo ricevuto che andrà inserito ad accertamento effettuato. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità di un anno. Ogni eventuale difformità tra i dati della nota di ricevimento convalidata e quelli indicati nel registro di carico e scarico deve essere sanata.

3. Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell'e-AD ne dà attestazione nella nota di ricevimento di cui al comma 1 inserendo i dati richiesti negli appositi campi.

4. Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna indicando la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico. In tale caso, l'Ufficio delle dogane definisce l'ammontare dell'accisa che deve essere corrisposta sulla base dell'intero quantitativo mancante. La convalida della nota di ricevimento comporta l'indisponibilità della cauzione relativa alla

partita trasferita fino alla corresponsione dell'imposta dovuta sull'intera deficienza riscontrata.

5. Nel caso in cui il destinatario intenda rigettare l'e-AD emesso da uno speditore nazionale, prima dell'arrivo dei prodotti soggetti ad accisa, invia l'apposito messaggio elettronico ai fini della convalida dal parte del sistema informatizzato.

## **Articolo 7**

### **Trasporto alla rinfusa via mare**

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio e-AD, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa vigente è effettuato rapportando la somma delle differenze riscontrate presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. In caso di superamento di tali tolleranze, lo speditore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di spedizione indicando la differenza complessivamente riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico.

2. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo e successivi periodi, del decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, per il trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti soggetti ad accisa destinate a depositi con la scorta di un DAA cumulativo e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento di prodotti energetici per via marittima o fluviale o a mezzo tubazione**

1. Il trasferimento sul territorio nazionale di partite di prodotti energetici soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, è preventivamente comunicato dallo speditore agli Uffici delle dogane competenti sugli impianti di spedizione e destinatario. Al termine del trasferimento, dopo l'accertamento presso l'impianto speditore del quantitativo trasferito, lo speditore presenta la bozza di e-AD al sistema informatizzato che, effettuata la verifica elettronica dei dati inseriti, la convalida ed attribuisce l'ARC. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo;

resta fermo che la presentazione della bozza di e-AD é differita al momento della ricezione dell'intera partita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i trasferimenti sul territorio nazionale di prodotti energetici soggetti ad accisa effettuati via mare.

3. In caso di circolazione di prodotti energetici soggetti ad accisa, per via marittima o fluviale, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di e-AD, i relativi dati sono omessi e, non appena noti, al più tardi a conclusione della circolazione, lo speditore li inserisce nel sistema informatizzato, secondo la procedura dell'articolo 3, comma 10.

4. Nel caso di trasferimenti frequenti e periodici di prodotti energetici soggetti ad accisa con altri Paesi comunitari, possono essere adottate, mediante accordi con gli Stati membri interessati, procedure semplificate di circolazione.

## **Articolo 9**

### **Procedure di riserva**

1. Nel caso che il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile, lo speditore che intende avviare alla circolazione i prodotti soggetti ad accisa, prima che inizi la circolazione stessa, comunica all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva utilizzando il modello di cui all'allegato 1, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia.

2. Al momento della spedizione, lo speditore emette, in triplice esemplare, un documento cartaceo recante il titolo "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati previsti dalla bozza di documento amministrativo elettronico apponendovi data, firma e timbro personale. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del Reg. CE 684/2009. Un esemplare di tale documento è consegnato al trasportatore, un'altro è conservato agli atti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità a giustificazione dello scarico. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'esemplare in possesso al trasportatore, il medesimo, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia,

indicando, perchè siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario.

3. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dell'operatore sia nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello di cui all'allegato 2, accludendovi l'altro esemplare dei documenti di riserva emessi, e presenta al sistema informatizzato la bozza di e-AD ai fini della sua verifica e convalida e conseguente attribuzione dell'ARC, in sostituzione del documento cartaceo di cui al comma 2. La circolazione prosegue comunque con la scorta dell'esemplare del documento cartaceo consegnato al trasportatore.

4. Qualora, al momento della presa in consegna dei prodotti, nel sistema informatizzato, che era indisponibile all'inizio della circolazione, non è ancora disponibile un e-AD relativo alla spedizione stessa, il destinatario ritira dal trasportatore l'esemplare del documento cartaceo di cui al comma 2 per porlo a corredo della sua contabilità a termini di legge e per i riscontri di cui all'ultimo periodo del presente comma e presenta all'Ufficio delle dogane competente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente il presidio di cui al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, entro dieci giorni e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, per gli altri casi, un documento cartaceo recante il titolo "Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui all'articolo 6, comma 1, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del reg. CE 684/2009. Non appena l'e-AD relativo alla spedizione stessa risulti disponibile, il destinatario presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo. Qualora il destinatario riscontri una differenza tra i dati riportati sul documento cartaceo di cui al comma 2 e quelli riportati sull'e-AD, rigetta l'e-AD secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

5. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario risulti indisponibile e la nota di ricevimento di cui all'articolo 6 non possa essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti soggetti ad accisa entro il termine di cui al medesimo articolo, il destinatario comunica all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva

utilizzando il modello di cui all'allegato 1, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia, e presenta il documento cartaceo "Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa" di cui al comma 4. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o del destinatario sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta la nota di ricevimento al sistema informatizzato in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo.

6. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento di un cambiamento di destinazione, quest'ultimo, prima di procedere al cambiamento, presenta all'Ufficio delle dogane competente sul luogo di spedizione un documento cartaceo recante il titolo "Cambiamento di destinazione di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio elettronico di cambiamento di destinazione. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 3, del reg. CE 684/2009. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

7. Qualora il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore risulti indisponibile al momento dell'annullamento di un documento amministrativo elettronico, quest'ultimo, prima della data indicata di inizio della circolazione, presenta all'Ufficio delle dogane competente un documento cartaceo recante il titolo "Annullamento di riserva" contenente gli stessi dati del messaggio di Annullamento. Tutti i dati, nonché i gruppi e i sottogruppi di cui fanno parte, sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 2, del Reg. CE 684/2009.

8. Non appena il sistema informatizzato dell'Agenzia o dello speditore sia nuovamente disponibile, quest'ultimo presenta al sistema informatizzato la bozza di cambio di destinazione o di annullamento in sostituzione dei documenti cartacei di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni finali**

1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dalla presente determinazione si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l'utilizzo di un e-AD o del documento amministrativo di accompagnamento di cui regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione

dell'11 settembre 1992, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

2. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi di cui alla presente determinazione, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle dogane.

4. Tutti i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente determinazione ed indirizzate agli Uffici delle Dogane competenti sono presentate, in alternativa, secondo le seguenti modalità:

- a) a mano;
- b) via fax;
- c) attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

5. Alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che avviene sulla base delle presenti disposizioni, non si applicano le seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche:

- a) articoli da 1 a 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della presente determinazione;
- b) articolo 17, comma 2;
- c) articolo 22, commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto per la circolazione che avviene con la scorta del DAS;
- d) articolo 22, commi 3 e 4;
- e) articolo 24, comma 1, primo e secondo periodo;
- f) articolo 24, comma 2, primo periodo;
- g) articolo 24, comma 4.

Roma, 7 dicembre 2010

*Il Direttore dell'Agenzia*  
Dott. Giuseppe Peleggi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

(Luogo e data)

All'Ufficio delle Dogane di:

**OGGETTO:** Adozione procedure di riserva a causa dell'indisponibilità del sistema informatizzato.

**DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE**

(da compilare in stampatello)

Denominazione o Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

P. IVA o codice fiscale: \_\_\_\_\_ Codice Accisa: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Si comunica l'adozione delle procedure di riserva per l'indisponibilità del:

**proprio sistema informatizzato;**  
*indicare le motivazioni e la durata prevista* \_\_\_\_\_

**sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane.**  
*Indicare per quanti minuti si è atteso il file di esito senza riscontro:* \_\_\_\_\_

**Timbro e firma**

\_\_\_\_\_



ALLEGATO 2



(Luogo e data)

All'Ufficio delle Dogane di:

**OGGETTO:** Ripristino della circolazione di prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche

**DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE**

(da compilare in stampatello)

Denominazione o Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

P. IVA o codice fiscale: \_\_\_\_\_ Codice Accisa: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Si comunica il ripristino delle funzionalità del sistema informatizzato dal \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_.**

Durante il periodo di interruzione sono stati rilasciati documenti di riserva relativi ai seguenti numeri di riferimento locale:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Timbro e firma**

\_\_\_\_\_

Roma, 22 dicembre 2010

Protocollo: 156606/RU

Rif.:

Al Dipartimento delle Finanze  
Direzione Legislazione Tributaria  
Via Pastrengo, 22

ROMA

Allegati: vari

All'Amministrazione Autonoma dei  
Monopoli di Stato  
Direzione per le Accise

ROMA

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
III Reparto Operazioni  
U.T.E. – IV Sezione

ROMA

Alle Direzioni Regionali ed  
Interregionali e Provinciali

TUTTE

Agli Uffici delle Dogane

TUTTI

Ai Coordinatori AIDA ed agli Uffici  
Processi Automatizzati dei Distretti  
delle Dogane

All'Ufficio Antifrode

SEDE

All'Ufficio Audit Interno

SEDE

All'Ufficio Pianificazione Strategica

SEDE

All' A.I.D.A. - Associazione Italiana  
Distributori Autoveicoli

[asso.aida@libero.it](mailto:asso.aida@libero.it)

Alla ANAEE  
[info@anaee.it](mailto:info@anaee.it)

All'ANIGAS - Associazione  
Nazionale Industriali GAS  
[marco.innocenti@anigas.it](mailto:marco.innocenti@anigas.it)

All'A.N.U.P.E.A. - Associazione  
Nazionale Utilizzatori Prodotti  
Energetici Agevolati  
[anupea@tiscali.it](mailto:anupea@tiscali.it)

All'APER – Associazione Produttori  
Energia da  
Fonti Rinnovabili  
Piazza L. di Savoia 24  
[speciale@aper.it](mailto:speciale@aper.it)

All'ASSICC  
[info@assicc.it](mailto:info@assicc.it)

All'ASSOBIRRA  
[assobirra@assobirra.it](mailto:assobirra@assobirra.it)

All'ASSOCARBONI – Ass. Gen.  
Operatori  
Carboni  
[assocarboni@assocarboni.it](mailto:assocarboni@assocarboni.it)

Alla ASSOCOSTIERI  
[assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it)

Alla ASSODISTIL  
[assodistil@assodistil.it](mailto:assodistil@assodistil.it)  
[direzione@assodistil.it](mailto:direzione@assodistil.it)

Alla ASSOGASLIQUIDI  
[assogasliquidi@federchimica.it](mailto:assogasliquidi@federchimica.it)

All'ASSOELETTRICA  
[info@assoelettrica.it](mailto:info@assoelettrica.it)

Alla ASSOPETROLI  
[assopetroli@confcommercio.it](mailto:assopetroli@confcommercio.it)

Alla ASSOSOFTWARE  
[info@assoftware.it](mailto:info@assoftware.it)

Alla CONFARTIGIANATO  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

All' AICAI  
[info@aicaionline.it](mailto:info@aicaionline.it)

Alla FEDERCHIMICA  
[sosa@federchimica.it](mailto:sosa@federchimica.it)  
[r.saettone@federchimica.it](mailto:r.saettone@federchimica.it)  
[a.russo@federchimica.it](mailto:a.russo@federchimica.it)  
[aispec@federchimica.it](mailto:aispec@federchimica.it)

Alla FEDERPETROLI ITALIA  
[info@federpetroliitalia.org](mailto:info@federpetroliitalia.org)

Alla FEDERUTILITY  
[affarigenerali@federutility.it](mailto:affarigenerali@federutility.it)

Alla UNIONCHIMICA-CONFAPI  
[unionchimica@confapi.it](mailto:unionchimica@confapi.it)

Alla UNIONE PETROLIFERA  
[sbariggia@unionepetrolifera.it](mailto:sbariggia@unionepetrolifera.it)  
[info@unionepetrolifera.it](mailto:info@unionepetrolifera.it)

Alla AGCI – AGRITAL  
[mauro.vagni@agciagrital.coop](mailto:mauro.vagni@agciagrital.coop)  
[valerio.cappio@agcipesca.it](mailto:valerio.cappio@agcipesca.it)

Alla CNA Alimentare  
[info@cento-fiori.it](mailto:info@cento-fiori.it)  
[alimentare@cna.it](mailto:alimentare@cna.it)

Alla COLDIRETTI  
[domenico.bosco@coldiretti.it](mailto:domenico.bosco@coldiretti.it)  
[presidenza@coldiretti.it](mailto:presidenza@coldiretti.it)  
[sandali@coldiretti.it](mailto:sandali@coldiretti.it)

Alla CONFARTIGIANATO  
ALIMENTAZIONE  
[alimentazione@confartigianato.it](mailto:alimentazione@confartigianato.it)  
[arcangelo.roncacci@confartigianato.it](mailto:arcangelo.roncacci@confartigianato.it)

Alla CONFARTIGIANATO  
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI  
DELLA PROVINCIA DI ASTI  
[info@confartigianatoasti.com](mailto:info@confartigianatoasti.com)  
[davide@confartigianatoasti.com](mailto:davide@confartigianatoasti.com)

Alla CONFEDERAZIONE  
ITALIANA DELL' AGRICOLTURA  
[d.mastrogiovanni@cia.it](mailto:d.mastrogiovanni@cia.it)  
[m.bagnoli@cia.it](mailto:m.bagnoli@cia.it)

Alla CONFEDERAZIONE  
GENERALE  
DELL'AGRICOLTURA  
[polcom@confagricoltura.it](mailto:polcom@confagricoltura.it)  
[presidenza@confagricoltura.it](mailto:presidenza@confagricoltura.it)  
[esposito@confagricoltura.it](mailto:esposito@confagricoltura.it)

AI CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI SPEDIZIONIERI  
DOGANALI  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

Alla FEDAGRI –  
CONFCOOPERATIVE  
[battistuzzi.g@confcooperative.it](mailto:battistuzzi.g@confcooperative.it)

Alla FEDERVINI  
[federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

Alla F.E.I. - FEDERAZIONE  
ERBORISTI ITALIANI  
[feiroma@tin.it](mailto:feiroma@tin.it)  
[fei@confcommercio.it](mailto:fei@confcommercio.it)

All'ISTITUTO NAZIONALE  
GRAPPA  
[segreteria@istitutograppa.org](mailto:segreteria@istitutograppa.org)

Alla LEGACOOOP  
AGROALIMENTARE  
[info@ancalega.coop](mailto:info@ancalega.coop)  
[g.ammassari@ancalega.coop](mailto:g.ammassari@ancalega.coop)

Alla CONFETRA  
[confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com)  
[dringoli@confetra.com](mailto:dringoli@confetra.com)

All'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
DELLE  
IMPRESE COSMETICHE  
[unipro@unipro.org](mailto:unipro@unipro.org)

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical  
Association  
[info@cpa-italy.org](mailto:info@cpa-italy.org)

Alla FEDERAICPA  
[info@federaicpa.it](mailto:info@federaicpa.it)

Alla CONFINDUSTRIA  
[m.beccarello@confindustria.it](mailto:m.beccarello@confindustria.it)  
[e.bruni@confindustria.it](mailto:e.bruni@confindustria.it)  
[g.camerini@confindustria.it](mailto:g.camerini@confindustria.it)

Alla CONFCOMMERCIO  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)  
[tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)  
[a.vento@confcommercio.it](mailto:a.vento@confcommercio.it)  
[p.conti@confcommercio.it](mailto:p.conti@confcommercio.it)

Alla LOGISTA ITALIA  
[augusto.diianni@logistaitalia.it](mailto:augusto.diianni@logistaitalia.it)  
[gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it](mailto:gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it)  
[francesco.zupo@logistaitalia.it](mailto:francesco.zupo@logistaitalia.it)  
[stefano.lilli@logistaitalia.it](mailto:stefano.lilli@logistaitalia.it)  
[gcastiglia@edicomgroup.com](mailto:gcastiglia@edicomgroup.com)

Alla OICCE  
[info@oicce.it](mailto:info@oicce.it)

All'UNIONBIRRAI  
[monetti@unionbirrai.com](mailto:monetti@unionbirrai.com)

All'UNIONE ITALIANA VINI  
[segreteria.confederazione@uiv.it](mailto:segreteria.confederazione@uiv.it)  
[p.castelletti@uiv.it](mailto:p.castelletti@uiv.it)

Alla SOGEI  
Roma

**OGGETTO:** Progetto EMCS – Istruzioni operative relative al documento amministrativo elettronico (e-AD) per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Con Determinazione Direttoriale prot. 15823/RU del 7 dicembre 2010 sono state emanate le disposizioni per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise in applicazione del D.l.gs. n.48/10.

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari in materia di accise, dei quali la direttoriale in argomento è parte integrante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, di seguito alla nota prot. 68183/RU del 31 maggio 2010, si

illustrano gli adempimenti connessi alle figure professionali richiamate e si forniscono le istruzioni per l'applicazione delle procedure informatizzate relative alla circolazione in premessa.

Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dalle ore 15 del 23 dicembre 2010 per le movimentazioni in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa in ambito nazionale e comunitario, ad eccezione delle spedizioni destinate alla Danimarca ed alla Polonia che aderiranno al sistema EMCS a partire dal 1° gennaio 2011.

## **A. Adempimenti degli operatori economici**

### **1. Obblighi dello speditore**

#### **1.1 – Processo ordinario**

Lo speditore invia, non prima di sette giorni antecedenti la data di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, al sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane il messaggio "Bozza di documento amministrativo elettronico" conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, Tabella 1 del Reg. CE n. 684/09.<sup>1</sup>

Il sistema informatizzato effettua una verifica dei dati contenuti nel messaggio trasmesso: se i dati inseriti sono validi conferma l'avvenuta registrazione della bozza di documento amministrativo elettronico, assegnando alla movimentazione un codice univoco di riferimento amministrativo – ARC- e genera ed invia contestualmente allo speditore il messaggio "Documento amministrativo elettronico"<sup>2</sup>. Il destinatario riceve, per il tramite del sistema informatizzato dello Stato membro di destinazione, il medesimo messaggio "Documento amministrativo elettronico".

Tutti i messaggi devono essere convalidati dal sistema informatizzato; quelli con errori formali o sostanziali, opportunamente segnalati all'utente, vengono respinti.

---

<sup>1</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato record IE815 - "Bozza di documento accompagnamento elettronico" dove sono state, altresì, riportati, oltre ai dati di cui al Reg. 684/09, anche gli ulteriori elementi previsti dalla normativa nazionale in materia.

<sup>2</sup> Il messaggio IE801 - "Documento amministrativo elettronico" viene generato direttamente dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e messo a disposizione per il tramite della funzione "Notifiche EMCS" disponibile per gli operatori economici dal 1° giugno 2010.

A seguito della convalida dell'e-AD e dell'emissione dell'ARC, lo speditore consegna al trasportatore una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale ove sia indicato l'ARC in modo chiaramente identificabile.

## **1.2 Annullamento di un e-AD**

Qualora il trasporto dei prodotti non debba più aver luogo e tali prodotti non siano effettivamente usciti dal deposito, entro la data di spedizione indicata nell'e-AD lo speditore annulla l'e-AD emesso inviando al sistema un messaggio di "Annullamento" conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, Tabella 2 del Reg. CE n. 684/09<sup>3</sup>.

## **1.3 Cambiamento di destinazione**

Durante la circolazione dei prodotti lo speditore ha la facoltà di modificare la destinazione indicata nell'e-AD inviando al sistema informatizzato un messaggio di "Cambiamento di destinazione" conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, Tabella 3 del Reg. CE n. 684/09, contenente i dati di un nuovo destinatario<sup>4</sup>.

Il sistema informatizzato controlla il messaggio "Cambiamento di destinazione" e, se i dati inseriti dallo speditore sono ritenuti validi, genera, per lo stesso numero di ARC, il messaggio "Documento amministrativo elettronico" aggiornato con l'assegnazione di un progressivo associato alla nuova movimentazione e con i dati del nuovo destinatario.

Contestualmente, al destinatario originario viene notificato elettronicamente il cambiamento di destinazione<sup>5</sup>, mentre al nuovo destinatario viene reso noto elettronicamente il messaggio "Documento amministrativo elettronico" aggiornato.

## **1.4 Reintroduzione nel deposito fiscale**

---

<sup>3</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato record IE810 - "Annullamento - dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

<sup>4</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE813 - "Cambiamento di destinazione" dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

<sup>5</sup> Evidenziato con la dicitura "Dirottato" nello "stato" del corrispondente e-AD consultabile attraverso la funzionalità "Notifiche EMCS"

I presupposti su cui si fonda la presente situazione, verificatasi dopo la partenza della merce, sono i seguenti:

- Rigetto dell'e-AD<sup>6</sup>;
- Rifiuto parziale della merce<sup>6</sup>;
- Rifiuto totale della merce<sup>6</sup>;
- Cambiamento di destinazione (spontaneo)<sup>6</sup>;
- Riammissione in regime sospensivo<sup>7</sup>.

Al momento della presa in consegna dei prodotti lo speditore, nella veste di nuovo destinatario, deve inviare al sistema un messaggio “Nota di ricevimento” corrispondente al numero di ARC della movimentazione, conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, Tabella 6 del Reg. CE n. 684/09<sup>8</sup>

### **1.5 Rifiuto totale della merce**

Lo speditore rileva dal sistema informatizzato il messaggio “Nota di ricevimento” corrispondente al numero di ARC della movimentazione in cui il destinatario ha impostato il campo “6b – Esito Globale della Ricezione” al valore “3 – Merce ricevuta rifiutata”.

Nel caso di specie si applica la medesima procedura di cui ai punti 1.3 o 1.4.

### **1.6 Rifiuto parziale della merce**

La medesima procedura di cui al punto 1.5 si applica anche nelle ipotesi di rifiuto parziale delle merci da parte del destinatario, ovviamente per la parte di merce non presa in carico. Di conseguenza il campo “6b – Esito Globale della Ricezione” del messaggio “Nota di ricevimento” che lo speditore riceve dal sistema sarà stato impostato dal destinatario al valore “4 – Merce ricevuta parzialmente rifiutata”.

---

<sup>6</sup> Si applica la medesima procedura di cui al punto 1.3.

<sup>7</sup> Il depositario autorizzato deve utilizzare la procedura di cui al punto 1.1.

<sup>8</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE818 - “Nota di ricevimento” dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni di cui al Reg. 684/09.

### **1.7 Rigetto di e-AD**

Lo speditore, consultando il servizio “notifiche EMCS” per il numero di ARC della movimentazione, prende atto del rigetto del documento amministrativo elettronico attraverso il cambio di stato che assume il valore “Rigettato”<sup>9</sup>

Nel caso di specie lo speditore può adottare le procedure di cui ai punti 1.2; 1.3; 1.4.

## **2. Obblighi del destinatario**

### **2.1. Nota di ricevimento**

Si applicano le disposizioni di cui alla nota prot. 68183/RU del 31 maggio 2010, che ad ogni buon conto si allega, precisando che la nota di ricevimento deve essere trasmessa entro il termine di 5 giorni lavorativi, trascorso il tempo previsto per il trasporto a partire dalla data di spedizione della merce.

### **2.2. Rigetto di e-AD**

Prima dell’arrivo dei prodotti che circolano in ambito nazionale in regime sospensivo il destinatario può rifiutare un e-AD inviando al sistema informatizzato dell’Agenzia un messaggio “Rigetto dell’e-AD”<sup>10</sup> per il numero di ARC della movimentazione.

## **3. Monitoraggio dei messaggi EMCS**

Tale funzione, disponibile per gli operatori economici accedendo al Sistema Telematico Doganale e seguendo il percorso “Notifiche EMCS → Consultazione →

---

<sup>9</sup> Il cambio di stato del corrispondente e-AD viene segnalato dal sistema informatizzato a seguito della ricezione del messaggio IE819 – “Rigetto dell’e-AD” nel quale il destinatario della merce ha valorizzato il campo 19.3 con i motivi di cui alla “Tabella 027”.

<sup>10</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE819 - “Rigetto di e-AD “ dove sono riportati i dati, le regole e le condizioni per la corretta compilazione.

Ricerca Generalizzata → e-AD“, consente di consultare, stampare ed effettuare il download degli e-AD relativi al proprio codice di accisa. Le istruzioni operative di dettaglio per l'utilizzo della funzione in parola sono state diramate con nota Prot. 10819/RU del 25 gennaio 2010 e sono tenute costantemente aggiornate nella sezione “Normativa” sul sito dell’Agenzia seguendo il percorso “Accise → Telematizzazione delle accise → DAA telematico”.

Al riguardo, si raccomanda di provvedere alla periodica consultazione degli e-AD anche per avere contezza dei movimenti da ricevere, dei cambi di stato<sup>11</sup> e della conclusione della movimentazione.

#### **4. Procedure di riserva**

Nel caso che il sistema informatizzato dell’Agenzia o degli operatori risulti indisponibile, gli operatori debbono utilizzare i documenti cartacei di riserva che possono essere predisposti secondo le proprie esigenze organizzative, precisando che le informazioni ivi contenute devono essere quelle prescritte dal Reg. CE n. 684/09 e dalla Determinazione Direttoriale prot. 158235 del 7 dicembre 2010.

In particolare, tutti i dati, nonché i gruppi ed i sottogruppi di cui fanno parte, devono essere identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle Tabelle dell’allegato I al Reg. CE n. 684/09 e nel tracciato record “Bozza di documento amministrativo elettronico - IE815”.

Ad ogni buon fine, sono stati predisposti a titolo esemplificativo i modelli cartacei forniti in allegato, concernenti:

- documento di accompagnamento di riserva per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa (All. 1) ;
- cambiamento di destinazione di riserva (All. 2);

---

<sup>11</sup> Si riportano per comodità di consultazione gli stati che può assumere un e-AD.

- Accettato (validato dal sistema con l’attribuzione dell’ARC);
- Completato (attesta l’accettazione totale della merce a conclusione della movimentazione , );
- Dirottato (notifica il cambio di destinazione al destinatario originario);
- Rigettato (notifica allo speditore il rifiuto dell’e-AD effettuato dal destinatario);
- Annullato (segnala la cancellazione dell’e-AD prima dell’inizio della circolazione);
- Rifiutato (notifica allo speditore il rifiuto totale delle merci da parte dal destinatario);
- Parzialmente rifiutato (notifica allo speditore il rifiuto parziale delle merci da parte dal destinatario).

- annullamento di riserva (All. 3);
- rigetto di riserva (All. 4).

In relazione alla nota di ricevimento/esportazione di riserva si richiama il modello allegato alla nota prot.68183 /RU del 31 maggio 2010, che ad ogni buon fine si allega (All. 5).

## **5. Modalità tecnico operative**

La struttura ed il contenuto dei messaggi citati nella presente nota sono pubblicati sul sito [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it) nella sezione “Clik rapidi” seguendo il percorso: Accise -> Telematizzazione delle accise -> DAA telematico, dove sono altresì consultabili:

- la normativa di riferimento;
- le tabelle di riferimento;
- le caratteristiche generali dei tracciati record;
- i tracciati record
- le condizioni e regole per la loro compilazione;
- il dettaglio dei processi;
- le FAQ.

**Si precisa che, nelle more di ulteriori specificazioni, l'identificativo del committente, qualora diverso dal destinatario della spedizione, limitatamente alla circolazione interna, deve essere indicato nei primi caratteri del campo 16.f “Informazioni aggiuntive” del messaggio IE815, sfruttando i rimanenti caratteri a disposizione per le eventuali necessità di fornire ulteriori informazioni ai “Dettagli del trasporto”.**

## **6. Richieste di assistenza in caso di malfunzionamenti**

In caso di **difficoltà nell'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., o di malfunzionamenti**, si prega di seguire le istruzioni che regolano le richieste di assistenza:

1. Verificare preventivamente che la soluzione al problema non sia già presente sul sito di Assistenza (<http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp>) nella sezione “*Come Fare per...*” e nella sezione “[Consulta le FAQ](#)” . Può essere utilizzata anche la ricerca libera con la funzione “Cerca”, estesa all'intero sito o circoscritta a determinati argomenti.
2. **Se la ricerca dovesse risultare infruttuosa, rivolgersi al canale prioritario di Assistenza via Web**, raggiungibile dal sito di Assistenza, alla voce “[Contattaci – Invio E-Mail](#)” oppure prenotare una chiamata nella fascia oraria desiderata alla voce “[Contattaci – Prenotazione di chiamata](#)”; solo nel caso in cui non si riceva risposta all'assistenza così richiesta in tempi adeguati, contattare il Numero Verde Sogei presente alla voce “[Contattaci – Chiama il numero verde](#)”.

**E' fondamentale annotare la data e il relativo numero della richiesta di assistenza fornito.**

3. In relazione alla gravità del problema, nel caso non si riceva assistenza in tempi utili, sollecitare una risposta tramite la voce “[Contattaci – Sollecito di intervento](#)” (citando il numero della richiesta iniziale).

**Nota Bene: passati 60 giorni dalla richiesta di assistenza, questa non sarà più evasa. Se si intende comunque ricevere risposta alla problematica occorre necessariamente sollecitarla.**

4. Qualora il malfunzionamento pregiudichi l'operatività degli utenti e non vengano fornite risposte dal Servizio di Assistenza, scrivere a: [dogane.tecnologie@agenziadogane.it](mailto:dogane.tecnologie@agenziadogane.it), indicando nell'oggetto “Mancata Risposta Assistenza” e **riportando data e numero della richiesta, e data ed orario del sollecito di intervento.**

Ulteriori canali di contatto con l'Agenzia delle Dogane, sono presenti nel sito dell'Agenzia, alla voce: [Comunicare – Comunicare con l'Agenzia](#).

## **B. Adempimenti degli Uffici delle Dogane**

Le attività di competenza degli uffici sono espletate accedendo alle funzionalità comprese nella linea di lavoro AIDA ”**Accise → e-AD**”.

Si fa presente che tale linea di lavoro è stata aggiornata con l'inserimento delle funzionalità che consentono la consultazione degli e-AD per i quali non sono pervenute le relative note di ricevimento entro il termine di 5 giorni lavorativi, trascorso il tempo previsto per il trasporto a partire dalla data di spedizione della merce. Si precisa, altresì, che nel calcolo dei cinque giorni lavorativi non si tiene conto delle festività locali (es. Santo Patrono).

Nella medesima linea di lavoro sono presenti le funzionalità che consentono:

- all'ufficio di esportazione di compilare, sulla base del "Visto uscire" dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2 del reg. CE n. 2454/93, la **"Nota di esportazione"** conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, Tabella 6, del Reg.CE n. 684/09<sup>12</sup> ;
- All'ufficio doganale di compilare la nota di ricevimento per la conclusione della circolazione dei prodotti di cui all'art. 17 del D.L.vo 504/95 e successive modifiche e integrazioni che provengono da Paesi Comunitari.

I profili utenti che consentono l'accesso alle suddette funzioni sono:

- Acc\_DAA\_Lettore - Visualizza i dati degli e-AD per ogni ufficio di appartenenza – dedicato al personale degli Uffici delle dogane. La relativa abilitazione è concessa dall'amministratore locale della sicurezza;
- Acc\_DAA\_Lettore\_Centr - Visualizza i dati degli e-AD dei dipendenti Uffici – dedicato al personale delle direzioni regionale ed Interregionali e strutture centrali. La relativa abilitazione è concessa rispettivamente dall'amministratore regionale e dall'amministratore centrale;
- Acc\_DAA\_Gestore – Gestisce note di ricevimento/esportazione per ufficio competente territorialmente- dedicato al personale degli Uffici delle Dogane e delle Sezioni operative territoriali. La relativa abilitazione è concessa dall'amministratore locale della sicurezza.

Le istruzioni di dettaglio per l'utilizzo delle nuove funzionalità sono riportate, come di consueto, nell'apposita sezione dell'Assistenza on-line di AIDA.

Restano invariate le regole per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza da parte degli uffici:

---

<sup>12</sup> Per la predisposizione del messaggio occorre far riferimento al tracciato IE818 - "Nota di ricevimento/esportazione" la cui corrispondente funzionalità è disponibile in AIDA.

*“Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione “Assistenza on line” e sulla Home Page di AIDA; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde 800-211351 **annotando la data e il relativo numero della richiesta**. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di AIDA, **informare il Coordinatore Regionale AIDA o l'Ufficio processi automatizzati**, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento – **indicando data e numero della richiesta di assistenza** - all'indirizzo di posta elettronica:*

[dogana.virtuale.accise@agenziadogane.it](mailto:dogana.virtuale.accise@agenziadogane.it).

oooo

**Al fine di migliorare la sezione “Assistenza on-line”, si raccomanda agli operatori ed agli uffici, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione “Esprimi la tua opinione sull'informazione”.**

Si precisa, infine, che sono state realizzate e rese disponibili le funzionalità che consentono alla Guardia di Finanza la consultazione delle informazioni per l'espletamento delle attività di controllo di competenza.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. DAC/CTL/ 1609/ 2011

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante;

Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalità e adempimenti per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico;

Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni previste dalle sopraindicate disposizioni tenendo presente che è necessario avvalersi del sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia delle dogane, e che occorre disciplinare le modalità di circolazione dei prodotti di cui all'articolo



39 bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che, per ragioni di semplificazione degli adempimenti degli operatori nazionali, è opportuno che trovino applicazione alla circolazione di detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale;

Sentito il Comando generale della Guardia di finanza che ha espresso il proprio parere con nota del 30 dicembre 2010, prot. n. 0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

### Articolo 1

#### *Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa*

1. La circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con l'osservanza delle modalità e degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'articolo 3 e del comma 2 dell'articolo 6.

2. Le comunicazioni previste dagli articoli 3, 4 e 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernenti i tabacchi lavorati sono effettuate ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale:

- a) oltre ai dati di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, è indicato per ciascuna marca di tabacchi lavorati oggetto della spedizione il relativo codice di commercializzazione attribuito dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della iscrizione dei prodotti nella tariffa di vendita;
- b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo stesso speditore deve provvedere ad inoltrare al sistema informatizzato le nuove informazioni ed a comunicarle al trasportatore il quale, prima di dare inizio al trasporto o di proseguirlo, se già cominciato, deve annotarle sulla copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali documenti, nel caso in cui le nuove informazioni riguardino anche l'identità del trasportatore successivo, sono consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente.

4. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento commerciale, che costituisce titolo giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali destinatari nazionali.

5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati di cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, si applicano, oltre che le disposizioni di cui la comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.



## Articolo 2 *Adempimenti contabili*

1. Nel registro di carico scarico di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale 2 agosto 2000, è annotato giornalmente, per ciascun e-AD e per ciascun documento previsto dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, il numero di riferimento locale.

2. Copia dei documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, è trasmessa al competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, unitamente alla comunicazione di cui all'allegato 1 alla determinazione stessa.

3. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono custoditi a corredo del registro di carico e scarico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. I documenti previsti dalla procedura di riserva di cui all'articolo 9 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, sono emessi utilizzando modelli sui quali è apposto preventivamente il bollo a secco del competente Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine il depositario autorizzato inoltra apposita istanza e trasmette i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono già riportati la denominazione del depositario, il codice di accisa del deposito fiscale, e un numero progressivo che indichi univocamente ciascuno dei modelli, senza ripetizioni per ciascun depositario. L'istanza deve contenere l'indicazione dei numeri iniziale e finale identificativi dei modelli.

## Articolo 3 *Decorrenza*

1. La presente determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1, applicate a decorrere dalla data fissata con successiva determinazione.

2. E' consentito ai depositi fiscali nazionali applicare le disposizioni di cui ai commi 3, lettera a) e 5 dell'articolo 1, a decorrere dal 1° giugno 2011.

La presente determinazione sarà sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 23 marzo 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Raffaele Ferrara

Roma, - 1 aprile 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER LE ACCISE

Ufficio 19\* - Circolazione tabacchi lavorati  
Prot. n. DAC/CTU/4765/2011  
All. 3

Agli  
Uffici Regionali e Sezioni distaccate  
dell'Amministrazione autonoma dei  
monopoli di Stato

Loro sedi

Ai  
Comando Generale della  
Guardia di Finanza  
Via XXI Aprile, 51  
00162 Roma

Ai  
Depositari autorizzati  
titolari di depositi fiscali di  
tabacchi lavorati

Loro sedi



Oggetto:

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 16 DICEMBRE 2008, N. 2008/118/CE, RELATIVA AL REGIME GENERALE DELLE ACCISE. SISTEMA INFORMATIZZATO DELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE DI ACCISA.

Si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la determinazione del Direttore generale del 23 marzo 2011 (all. 1), adottata ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, concernente attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.

Detta determinazione disciplina, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, tempi e modalità per la presentazione in forma telematica, tramite il sistema informatizzato "Excise movement control system" (Emcs), del documento di accompagnamento delle spedizioni dei tabacchi lavorati in regime sospensivo, nonché il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995.

Gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni dello Stato italiano finalizzati alla realizzazione del sistema informatizzato furono assunti *illo tempore*, per ragioni di necessità derivanti dall'unicità del sistema informatizzato nazionale che è parte integrante di quello comunitario, dall'Agenzia delle Dogane. Pertanto, per le ragioni rappresentate, la circolazione in sospensione di accisa dei tabacchi lavorati avviene in conformità al sistema sviluppato da detta Agenzia.

Qui di seguito si riassumono sinteticamente le disposizioni disciplinate nella determinazione succitata.

• **Articolo 1. - Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.**

In ossequio a quanto sopra esplicito, con il comma 1 della determinazione direttoriale del 23 marzo 2011 si dispone che le modalità e gli adempimenti previsti dalla determinazione del Direttore generale delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU (all. 2) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 siano osservati anche per la circolazione dei tabacchi lavorati.

Le istruzioni operative per l'applicazione della determinazione del Direttore generale delle dogane del 7 dicembre 2010, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle dogane del 22 dicembre 2010, prot. n. 156606/RU (all. 3).

Con il citato comma 1, viene esclusa l'applicazione del comma 16 dell'articolo 3, e del comma 2 dell'articolo 6 della determinazione dell'Agenzia delle dogane, al fine di prevedere, rispettivamente, che le spedizioni di tabacchi lavorati verso un paese Efta, senza l'attraversamento di un altro Stato membro, siano effettuate con il documento amministrativo elettronico, invece che con il documento di transito previsto per gli altri prodotti assoggettati ad accisa, e che per i tabacchi lavorati l'accertamento della merce deve essere effettuato lo stesso giorno di introduzione nel deposito fiscale, così come stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

È previsto che le modalità e gli adempimenti sopraindicati si applichino alle sigarette, ai sigari e sigaretti e ai tabacchi da fumo, e non anche ai tabacchi da fiuto e da mastico che a livello europeo, non rientrano tra le tipologie di tabacchi lavorati assoggettati al sistema Emcs. Il successivo comma 4 stabilisce, di conseguenza, che la circolazione intracomunitaria di tali prodotti avvenga con la scorta dei normali documenti commerciali, i quali costituiscono documento giustificativo per l'assunzione in carico dei prodotti da parte dei depositi fiscali nazionali, mentre il comma 5, al fine di semplificare gli adempimenti dei depositi fiscali nazionali, stabilisce che la circolazione dei tabacchi da fiuto e da mastico che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, sia effettuata con la scorta del documento amministrativo elettronico.

Con il comma 2 si dispone che le comunicazioni da effettuare agli Uffici delle dogane territorialmente competenti in caso di attivazione della c.d. procedura di riserva per la indisponibilità dei sistemi informatici, siano effettuate, per le spedizioni di tabacchi lavorati, agli Uffici regionali ai fini dei conseguenti controlli e verifiche presso i depositi fiscali di competenza.

Per la circolazione dei tabacchi lavorati che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, con il comma 3, viene disposto che:

- in aggiunta ai dati previsti dall'articolo 3 della determinazione del 7 dicembre 2010, venga inserito anche il codice assegnato dall'Amministrazione ad ogni marca di tabacchi lavorati all'atto dell'iscrizione nella tariffa di vendita, al fine di individuare univocamente la marca ed il relativo confezionamento. Ciò costituisce un essenziale strumento di identificazione del prodotto e del corrispondente prezzo di vendita, al quale, come è noto, è commisurata in gran parte l'accisa;
- qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative trasporto, comunicate dallo speditore ai sensi dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, lo speditore, prima dell'inizio o della prosecuzione del trasporto, comunica al sistema informatizzato le nuove informazioni, le quali sono annotate dal trasportatore sulla copia stampata dell'e-AD, oppure sul documento recante l'indicazione dell'ARC. Tali atti, se le nuove informazioni riguardano anche l'identità del conduttore successivo, sono consegnati a quest'ultimo dal trasportatore precedente. Invero, detti ulteriori compiti non sono stabiliti dal regolamento comunitario (CE) N. 684/2009 e per questo non è stata finora sviluppata la relativa funzionalità nel sistema informatizzato. Ciò nonostante, poiché si è convenuto con il Comando generale della Guardia di finanza sull'opportunità di tali adempimenti, è stata prevista l'implementazione del sistema informatico. Tale disposizione sarà dunque

applicabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, a decorrere dalla data stabilita con successiva determinazione,

• **Articolo 2 - Adempimenti contabili**

L'articolo 2 stabilisce alcuni adempimenti contabili per i depositari autorizzati derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Con il comma 1 viene disposto che ciascuna spedizione di tabacchi lavorati, sia individuata nel registro di carico e scarico da un numero progressivo unico (c.d. numero di riferimento locale) attribuito dal depositario autorizzato a ciascun documento amministrativo emesso, anche con la procedura di riserva.

La procedura di riserva è disciplinata dall'articolo 9 della citata determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre 2010, il quale stabilisce tra, l'altro, che il depositario autorizzato comunichi all'Ufficio competente, mediante il modello allegato alla determinazione stessa, l'esigenza e il motivo di ricorrere a detta procedura.

Con il comma 2 viene stabilito che, per i tabacchi lavorati, alla prescritta comunicazione sia allegata copia dei documenti cartacei previsti dalla procedura (e-AD di riserva, nota di ricevimento di riserva, cambiamento di destinazione di riserva, annullamento di riserva, rigetto di riserva).

Con il comma 3, viene ribadito che il termine di custodia, previsto in 10 anni dall'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, si applica anche ai documenti emessi nell'ambito della procedura di riserva. Questi ultimi sono emessi sulla base di modelli contenenti le medesime informazioni di quelli elettronici. I modelli da utilizzare in caso di procedura di riserva devono essere predisposti a cura del depositario autorizzato e devono essere sottoposti preventivamente alla validazione del competente Ufficio regionale, osservando la procedura descritta nel comma 4.


• **Articolo 3 - Decorrenza**

L'articolo 3 stabilisce che la determinazione si applica a decorrere dal giorno feriale successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione, per i motivi sopra indicati, delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 1, applicate dalla data che sarà fissata con successiva determinazione.

Altra eccezione riguarda le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) e art. 1 comma 5, per la circolazione dei tabacchi lavorati che abbia luogo interamente nel territorio nazionale.

Al fine di garantire ai depositi fiscali nazionali i termini necessari per porre in essere tutti gli adempimenti tecnici ed organizzativi previsti, è consentita l'applicazione delle citate disposizioni (art. 1, comma 3, lettera a) e art. 1 comma 5,) a decorrere dal 1° giugno 2011.

IL DIRETTORE  
Dr Diego Rispoli





Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Direzione per le accise  
Ufficio 19° - Circolazione dei tabacchi lavorati

Prot. n. DAC/CTL/ *SOSI* 2013

All.  
Risposta al foglio n.  
del

Roma,

**E 3 APR 2013**

Ai Depositari autorizzati  
titolari di depositi fiscali di  
tabacchi lavorati  
Loro sedi

e, per conoscenza:  
Agli Uffici Regionali e Sezioni distaccate  
Loro sedi

**Oggetto:** FASE-3 DEL PROGETTO COMUNITARIO E.M.C.S. (EXCISE MOVEMENT CONTROL SYSTEM);  
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI E.C.S. (EXPORT CONTROL SYSTEM) ED E.M.C.S. PER LA GENERAZIONE  
AUTOMATICA DELLA NOTA DI ESPORTAZIONE.

In relazione allo sviluppo del progetto comunitario in oggetto, si richiama l'attenzione dei depositari autorizzati che effettuano operazioni di esportazione di tabacchi lavorati, sugli adempimenti relativi alla generazione automatica della nota di esportazione, i quali comportano l'adeguamento dei propri sistemi informatici, che potrà essere verificato in apposito ambiente di test.

La descrizione delle procedure e le indicazioni operative sono state fornite dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, con la circolare del 2 aprile 2013, Prot. 21537/RU, il cui testo è disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Area dogane, nella sezione Telematizzazione delle accise/DAA telematico/Normativa.

IL DIRETTORE  
Dott. Diego RISPOLI



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 29 marzo 2013

*Protocollo:* 40194 RU

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni Interregionali,  
Regionali e Provinciali delle Dogane

Ai Servizi processi automatizzati  
presso i Distretti

Agli Uffici delle Dogane

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi  
e Rapporto con gli utenti

Alla Direzione Centrale Accertamenti e  
controlli

All'Ufficio Centrale Antifrode

All'Ufficio Centrale Audit

Al SAISA

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza  
III Rep. Operazioni  
VII Rep. Servizio Informatica

Alla SOGEI

Ai partecipanti al  
- tavolo tecnico eCustoms  
- tavolo tecnico Digitalizzazione accise

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE  
Ufficio integrazione tecnologica

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246506 – Fax +390650243212 –  
e-mail:dogane.tecnologie.int.tecnologica@agenziadogane.it

**OGGETTO:** **Fase-3** del progetto comunitario **E.M.C.S.** (Excise Movement Control System): integrazione dei sistemi E.C.S. (Export Control System) ed E.M.C.S. per la **generazione automatica della nota di esportazione.**

**Adeguamenti al Regolamento UE 1221/2012.**

**Fase-3.1** del progetto comunitario **E.M.C.S.:** integrazione di taluni controlli

**Istruzioni operative.**

## **PREMESSA**

Nel realizzare le procedure previste dalla “Fase-3” del progetto comunitario EMCS, si è dato corso alla razionalizzazione/integrazione di taluni processi doganali e accise e alla digitalizzazione della nota di esportazione, come nel seguito dettagliato. Con l’occasione, al fine di limitare l’impatto sugli operatori e gli uffici, si è provveduto al contemporaneo adeguamento dei tracciati record alle previsioni del Regolamento UE 1221/2012, e ad anticipare taluni controlli previsti dalla Fase 3.1.

Le nuove funzionalità determinano **l’emissione a carico del sistema AIDA della “Nota di esportazione” relativa all’e-AD** (documento amministrativo elettronico) **contestualmente alla conclusione della operazione di esportazione, dando luogo alle condizioni per l’immediato svincolo della garanzia prestata per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise.**

**Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le esportazioni abbinate a transito non sono trattate in ambito ECS<sup>1</sup> (alias AES) pertanto, in tali casi, la “Nota di esportazione” non può essere prodotta a carico del sistema. Per tali operazioni l’ufficio di esportazione deve procedere, sulla base dell’appuramento del transito, alla emissione della “Nota di**

---

<sup>1</sup> Cfr punto “E” della *nota prot. 4358 del 27 giugno 2007* :

*“ Trattamento delle operazioni di esportazione escluse dall’A.E.S..*

**1) OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE ABBINATA A TRANSITO IN PROCEDURA ORDINARIA E DI DOMICILIAZIONE.**

*Tali operazioni non sono gestite in ambito A.E.S. in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell’ufficio di uscita sono espletati dall’ufficio di esportazione e l’esito dell’operazione di esportazione è dato dall’appuramento del transito comunitario / comune.*

*Le operazioni in parola sono gestite in ambito N.C.T.S. e pertanto le merci sono scortate dall’Ufficio di esportazione all’Ufficio di destinazione del transito dal Documento di Accompagnamento Transito(D.A.T.).”*

esportazione”. Per beneficiare dei vantaggi connessi dall’emissione automatica della nota in questione, gli operatori economici possono ricorrere alla presentazione di una dichiarazione di esportazione seguita da una di transito.

I controlli correlati alle nuove funzionalità segnalano all’utente gli errori di compilazione che impediscono l’interazione tra i processi doganali e accise, interazione necessaria per l’emissione automatica della nota di esportazione.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni operative per gli uffici e gli operatori economici, riguardanti l’esportazione di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa trattate dal sistema EMCS.

Per meglio evidenziare le modifiche al processo di esportazione in parola derivanti dalle nuove funzionalità e dai nuovi controlli, si riepilogano di seguito le fasi in cui si articola l’attuale processo. Nei paragrafi che seguono, si riporta, per ognuna di tali fasi, il nuovo processo. La numerazione dei paragrafi corrisponde alla numerazione delle fasi sotto riportate.

- 1. lo speditore** trasmette la Bozza di documento amministrativo elettronico (messaggio IE815); il sistema informatico, all’esito positivo dei controlli, procede all’attribuzione del codice di riferimento amministrativo (ARC - Administrative Reference Code) ed alla conseguente generazione dell’e-AD;
- 2. l’esportatore** trasmette la dichiarazione di esportazione correlata all’e-AD ; il sistema informatico, all’esito positivo dei controlli, procede alla registrazione attribuendole il codice di riferimento (MRN - Movement Reference Number);
- 3. l’ufficio di esportazione** esegue il rilascio della merce per l’esportazione, fermi restando i vincoli di circolazione e i controlli sul prodotto sottoposto ad accisa;
- 4. l’ufficio di esportazione** riceve il messaggio contenente i “risultati di uscita” (c.d. “*Visto uscire*” informatizzato) o procede all’appuramento amministrativo;
- 5. l’esportatore** riceve la notifica elettronica della conclusione dell’operazione di esportazione;
- 6. l’ufficio di esportazione**, sulla base delle informazioni contenute nel “*Visto uscire*” informatizzato, **inserisce i dati necessari all’emissione** della “*Nota di esportazione*” (messaggio IE818) relativa all’e-AD;

7. **lo speditore** ha evidenza della conclusione della circolazione in sospensione consultando lo stato dell'e-AD , modificato in “*COMPLETATO*” dalla “*Nota di esportazione*”.

## 1. Predisposizione e trattamento dell'e-AD

Lo speditore trasmette il messaggio “IE815-Bozza di documento amministrativo elettronico” secondo le ordinarie modalità. I nuovi controlli segnalano gli errori di compilazione.

Sono state quindi **inserite o modificate alcune regole relative ai messaggi:**

- IE815-Bozza di documento amministrativo elettronico”;
- IE813-Cambio di destinazione”;
- IE810-Annullamento DAA elettronico;
- IE818-Nota di ricezione / esportazione;
- IE819-Rigetto o segnalazione di un DAA elettronico.

Di seguito si sintetizzano i **nuovi controlli**.

### 1.1 Numero dei dettagli dell'e-AD in caso di esportazione

Sono state modificate la regola **R057** nel messaggio **IE815** e la regola **R059** nel messaggio **IE813**, per controllare che, **nel caso di un e-AD nazionale destinato all'esportazione, il numero totale dei dettagli sia non superiore a 40.**

### 1.2 Codice identificativo del destinatario

Sono state modificate la regola **R006** nel messaggio **IE815** e la regola **R026** nel messaggio **IE813** per controllare che i campi “Destinatario-Codice identificativo”, se valorizzati, **contengano un codice identificativo IVA attivo, nel caso di codice nazionale, ovvero, formalmente corretto, nel caso di codice rilasciato da altri stati membri.**

### 1.3 Validità dell'ARC

E' stata modificata la regola **R025** nei messaggi **IE813, IE810, IE818 e IE819** per controllare la validità dell'ARC e la congruenza dello stato dell'e-AD.

## 1.4 Orario di spedizione

E' stata modificata la regola **R012** nel messaggio **IE815**, al fine di controllare che la data/orario di spedizione dei prodotti siano posteriori alla data/orario di trasmissione del messaggio al sistema informatico.

## 1.5 Data di arrivo dei prodotti

E' stata modificata la regola **R031** nel messaggio **IE818**, per verificare che la data di arrivo dei prodotti non sia antecedente alla data di spedizione indicata nel corrispondente e-AD.

Come di consueto le regole, le condizioni ed i tracciati record sono pubblicati nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record per Accise”**.

I messaggi di errore forniti dal sistema in corrispondenza delle regole modificate sono riportati in Allegato.

## 2. Trasmissione e trattamento della dichiarazione di esportazione.

Le dichiarazioni di esportazione per le merci in sospensione di accisa devono essere redatte secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati” relative al messaggio ET / ET1.**

I nuovi controlli, come indicato in premessa, segnalano gli errori di compilazione della dichiarazione di esportazione che impediscono l'interazione tra i processi doganali e accise.

**E' appena il caso di rammentare che gli operatori sono comunque responsabili della veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi nelle dichiarazioni della specie. In particolare il riferimento dell'e-AD (ARC) deve essere indicato secondo quanto stabilito con circolare 18/D del 2010 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti<sup>2</sup>.**

---

<sup>2</sup> **1.3 - Merci in regime di sospensione dai diritti di accisa.**

Il punto 22 dell'art. 1 del citato reg. (UE) 430/2010 ha soppresso l'art. 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, anche l'esportazione di tali merci sarà gestita in ambito ECS. In particolare, il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) elettronico o, se del caso, cartaceo deve essere indicato nella casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”) con la seguente modalità:

**DAA elettronico**

o “Tipo documento” = “01DA”.

o “Paese di emissione del documento” = terzo e quarto carattere del codice ARC (es. “IT”).

Si precisa che non è consentito esportare merci in sospensione di accisa soggette agli obblighi di circolazione con l'utilizzo del sistema EMCS non scortate da e-AD.

Pertanto non è consentito indicare, nella dichiarazione di esportazione, il riferimento di DAA cartacei<sup>3</sup>, tranne nei casi previsti dall'articolo 6, comma 5 del decreto 17 settembre 1996, n. 557 (settore degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio). In tali casi, per le operazioni in procedura ordinaria di accertamento, l'ufficio di esportazione è tenuto a verificare la corrispondenza tra le informazioni riportate nella dichiarazione e quelle contenute nel DAA cartaceo<sup>4</sup> allegato alla stessa.

Qualora si riscontri che l'ufficio di esportazione indicato nel DAA non corrisponde a quello dell'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione, occorre provvedere alle relative annotazioni sul DAA (casella 7a). Qualora vengano riscontrate altre incongruenze, quali, ad esempio, la mancata corrispondenza tra i dettagli del DAA e i singoli della dichiarazione, l'ufficio, prima dello svincolo, procede alla rettifica della dichiarazione.

Il sistema controlla che:

- l'ufficio di uscita indicato nella dichiarazione di esportazione sia italiano;
- i codici NC siano validi e riferiti al settore degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.

Per le operazioni di esportazione in procedura domiciliata, sia nel caso di e-AD, sia di DAA cartaceo, l'ufficio di esportazione procede alle verifiche del caso secondo le istruzioni già diramate dalle competenti strutture centrali, e, in caso riscontri irregolarità, procede agli approfondimenti in collaborazione con l'ufficio di uscita.

---

o "Anno di emissione del documento" = primo e secondo carattere del codice ARC nel formato a 4 cifre (es. "2011").

o "Identificativo documenti presentati" = dal quinto al ventesimo carattere del codice ARC + "Riferimento unico del corpo di dati" del DAA a 3 caratteri (es. "12345678901234567001").

o "Quantità riferita al documento" = "Numero progressivo" del DAA a 5 caratteri (es. "00001").

<sup>3</sup> compresi i modelli cartacei utilizzati nell'ambito delle c.d. procedure "di riserva"

<sup>4</sup> 1.3 - Merci in regime di sospensione dai diritti di accisa.

Il punto 22 dell'art. 1 del citato reg. (UE) 430/2010 ha soppresso l'art. 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, anche l'esportazione di tali merci sarà gestita in ambito ECS. In particolare, il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) elettronico o, se del caso, cartaceo deve essere indicato nella casella 44 del DAU ("Documenti presentati/Certificati") con la seguente modalità:

... omissis...

**DAA cartaceo**

o "Tipo documento" = "01DA".

o "Paese di emissione del documento" = Paese di emissione del documento (es. "IT").

o "Anno di emissione del documento" = anno di emissione del documento nel formato a 4 cifre (es. "2011").

o "Identificativo documenti presentati" = identificativo del DAA (es. "12345678").

**Per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione, il sistema effettua i seguenti controlli:**

- esistenza del relativo ARC;
- concordanza del codice indicato nel campo “Tipo messaggio” dell’e-AD con la procedura di accertamento indicata nella dichiarazione<sup>5</sup>;
- presenza del codice “6” (alias “esportazione”) nel campo “1.a -Tipo destinazione” dell’e-AD;
- concordanza del codice indicato nel campo “8.a-Codice ufficio” dell’e-AD con il codice dell’ufficio di esportazione indicato nella dichiarazione di esportazione;
- coerenza dello “stato” dell’e-AD: “ACCETTATO” nel caso di procedura ordinaria, “ACCETTATO PER ESPORTAZIONE” nel caso di procedura di domiciliazione.

**Nel caso di e-AD contenente un numero massimo di 40 dettagli** , per ciascun e-AD indicato nella dichiarazione di esportazione, il sistema effettua i seguenti controlli:

- presenza di tutti i “dettagli” dell’e-AD;
- presenza per ciascun “dettaglio” di un “singolo” della dichiarazione;
- corrispondenza del codice merci e della massa netta tra il “dettaglio” ed il “singolo” associato.

**Nel caso di e-AD contenente più di 40 dettagli :**

- **la dichiarazione di esportazione deve contenere un solo singolo;**
- **la nomenclatura combinata e la massa netta di tale unico singolo devono corrispondere ai dati del primo dettaglio dell’e-AD;**
- **il riferimento dell’e-AD deve essere costituito dal solo ARC<sup>6</sup>.**

---

<sup>5</sup> ovvero, se il campo “Tipo messaggio” è valorizzato con:

- “1” (procedura ordinaria), il campo “1.2 - tipo di dichiarazione” del msg. ET deve essere valorizzato con “A” (procedura ordinaria);
- “2” (procedura di domiciliazione), il campo “1.2 - tipo di dichiarazione” del msg. ET deve essere valorizzato con “Z” (procedura di domiciliazione).

<sup>6</sup> La valorizzazione della casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”) deve essere effettuata nel seguente modo:

L'esito positivo dei controlli comporta la registrazione/accettazione della dichiarazione, l'attribuzione del MRN (Movement Reference Number) e **la conseguente modifica dello stato degli e-AD referenziati nella dichiarazione nello stato "IN ESPORTAZIONE"**.

## **2.1 Rettifica o annullamento della dichiarazione di esportazione**

**Non è consentita la rettifica di una dichiarazione di esportazione che determini:**

- sostituzione di un e-AD con più di 40 dettagli con uno con meno di 40 dettagli;
- sostituzione di un e-AD con meno di 40 dettagli con uno con più di 40 dettagli;
- inserimento di ulteriori singoli in una dichiarazione in cui è presente un e-AD con più di 40 dettagli.

**Negli altri casi, si può procedere alla rettifica della dichiarazione, solo prima del rilascio della merce per l'esportazione.**

**Ove la rettifica o l'annullamento comporti l'eliminazione del riferimento di uno o più e-AD, il sistema:**

- riporta lo stato di tali e-AD (ARC) in "ACCETTATO" o "ACCETTATO PER ESPORTAZIONE" se la procedura di accertamento è, rispettivamente, ordinaria o domiciliata;
- invia allo speditore, per i soli e-AD emessi da uno Stato membro diverso dall'Italia, il messaggio "IE839 – rifiuto doganale dell'e-AD";
- per gli e-AD emessi dal sistema informatico nazionale lo speditore ha evidenza delle modifiche apportate allo stato dell'e-AD accedendo alla funzione "Notifiche EMCS"; è appena il caso di far presente che occorre effettuare un "cambiamento di destinazione" per ciascun e-AD non più correlato alla dichiarazione di esportazione.

**Ove la rettifica comporti l'indicazione di un nuovo e-AD il sistema effettua i controlli descritti nel paragrafo 2.**

---

o "Tipo documento" = "01DA";

o "Paese di emissione del documento" = terzo e quarto carattere del codice ARC (es. "IT");

o "Anno di emissione del documento" = primo e secondo carattere del codice ARC nel formato a 4 cifre (es. "2011");

o "Identificativo documenti presentati" = dal quinto al ventesimo carattere del codice ARC (es. "12345678901234567").

**Dopo il rilascio della merce per l'esportazione, nei casi in cui si debba modificare il riferimento dell'e-AD, o degli altri dati ad esso correlati, occorre procedere esclusivamente all'annullamento della dichiarazione di esportazione.**

### **3. Svincolo della operazione di esportazione**

Per quanto riguarda lo svincolo, gli adempimenti dell'ufficio di esportazione restano immutati.

Contestualmente allo svincolo dell'operazione, se l'e-AD è stato emesso:

- **da uno Stato membro diverso dall'Italia**, il sistema invia allo spediteore il messaggio "IE829 - Notifica di esportazione accettata";
- **dall'Italia**, lo spediteore ha evidenza dell'avvenuto svincolo accedendo alla funzione "*Notifiche EMCS*" e verificando che l'e-AD di interesse risulta nello stato "*IN ESPORTAZIONE*".

**Si richiama l'attenzione dei soggetti che operano in procedura di domiciliazione che, ottenuta la notifica dell'avvenuto svincolo, sono tenuti a produrre la stampa del DAE (Documento di Accompagnamento dell'Esportazione), composta da tanti singoli quanti sono i dettagli degli e-AD inclusi nella relativa dichiarazione<sup>7</sup>.**

**Si ricorda che con lo svincolo dell'operazione di esportazione restano invariati i vincoli di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in particolare la "cauzione accise" resta accesa fino alla effettiva conclusione della operazione di esportazione.**

### **4. Uscita delle merci tal territorio doganale**

A seguito dello svincolo dell'operazione da parte dell'ufficio di esportazione, il sistema invia all'ufficio di uscita il messaggio A.A.R. (Anticipated Arrival Record) contenente tanti singoli

---

<sup>7</sup>*Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il DAE va prodotto con tanti singoli quanti sono i dettagli dell'e-AD, riportando nel primo singolo i dati del primo dettaglio, nel secondo singolo i dati del secondo dettaglio e così via.*

quanti sono i dettagli degli e-AD inclusi nella relativa dichiarazione, riportando in ciascun singolo i dati del dettaglio associato<sup>8</sup>.

Il messaggio “risultati di uscita” (c.d. “*Visto uscire*” informatizzato) inviato dall’ufficio di uscita all’ufficio di esportazione contiene l’esito dell’operazione e, per ciascun singolo, le eventuali difformità riscontrate.

Alla ricezione del “visto uscire” informatizzato o a seguito della conclusione dell’esportazione sulla base delle prove alternative presentate dall’esportatore<sup>9</sup> lo stato “*IN ESPORTAZIONE*” dell’e-AD viene modificato in:

- “*COMPLETATO*”, se l’operazione di esportazione è conclusa (corrispondente allo stato dell’operazione in AES - “*Esportazione conclusa*” o “*Esportazione conclusa amministrativamente*”);
- “*RIFIUTATO*”, se non è stata consentita l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità (corrispondente allo stato dell’operazione in AES - “*Esportazione respinta*”).

## 5. “Notifica di esportazione” all’esportatore

Nulla è mutato circa la notifica all’esportatore dell’esito dell’operazione di esportazione all’ufficio di uscita.

Pertanto, il sistema, contestualmente alla ricezione del “*Visto uscire*” informatizzato o a seguito dell’*appuramento amministrativo* dell’esportazione invia il messaggio “*IVISTO*” all’esportatore e pubblica l’esito della operazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo:

**Ecustoms.it-AIDA → AES → Notifica di esportazione del MRN**

## 6. Generazione automatica della “Nota di esportazione”

**Il sistema, sulla base delle informazioni riguardanti l’uscita delle merci dal**

---

<sup>8</sup> *Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il sistema AIDA produce il messaggio A.A.R. con tanti singoli quanti sono i dettagli dell’e-AD, riportando in ciascun singolo i dati del dettaglio associato.*

<sup>9</sup> *L’ufficio di esportazione esegue la funzionalità presente in A.E.S.: “Esito Exp Amm.”.*

**territorio doganale (“Visto uscire” informatizzato o appuramento amministrativo), genera la nota in questione (messaggio IE818).**

Qualora dal “Visto uscire” risulti:

- **“Uscita conclusa”** con esito “conforme” o “considerato conforme”, la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta come esito globale della ricezione **“Uscita accettata e soddisfacente”** e **lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “COMPLETATO”**;
- **“Uscita respinta”**, la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta come esito globale della ricezione **“Uscita rifiutata”** e **lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “RIFIUTATO”**
- **“Uscita conclusa con difformità”** la nota di esportazione (messaggio IE818) riporta come esito globale della ricezione **“Uscita accettata anche se insoddisfacente”**; **lo stato di tutti gli e-AD collegati diviene “COMPLETATO”** e il campo **“7.1.a-Codice del motivo di insoddisfazione”** di tutti gli e-AD assume il codice **“5”** corrispondente alla descrizione **“Registrato in ECS”**; inoltre, se le difformità riscontrate riguardano cali/eccedenze rispetto ai quantitativi riportati negli e-AD, per ognuno di questi:
  - a) il campo **“7.b-Indicatore di calo o eccedenza”** del messaggio IE818 viene impostato a **“S”** (per un calo) ovvero, ad **“E”** (per un’eccedenza),
  - b) nel campo **“7.c-Calo o eccedenza rilevati”** del messaggio IE818 viene indicata la quantità di prodotto rilevata in calo o in eccedenza.

**L’ufficio non è più tenuto all’esecuzione della funzione “Nota di esportazione”, presente nella linea di lavoro AIDA → Accise → e-AD, per l’emissione della relativa nota, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo “DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”.**

## **7. Notifica della conclusione della circolazione**

Rimane immutata la modalità con cui lo speditore ha evidenza della conclusione della circolazione in sospensione dei prodotti esportati (funzione **“Notifiche EMCS”** ove l’e-AD di interesse ha assunto lo stato **“COMPLETATO”**).

## **ADEGUAMENTI AL REGOLAMENTO UE 1221/2012.**

A seguito del Regolamento UE 1221/2012 sono state apportate le seguenti modifiche:

- nei messaggi IE815 e IE813 i campi che contengono la Partita IVA accettano al più 14 caratteri alfanumerici;
- nel messaggio IE818 il campo “7.1.b-Informazioni aggiuntive” diventa opzionale anche per i *motivi di insoddisfazione* identificati dai codici 1 (Eccedenza), 2 (Calo) e 7 (Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea);
- nella “Tabella codici motivi di insoddisfazione (T025)” è stato eliminato il codice 6 (Uno o più record del corpo DAA con valori errati) ed è stato inserito il codice 7 (Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea);
- nella funzione per l'emissione della Nota di esportazione (linea di lavoro “AIDA → Accise → e-AD”), è stato inserito il controllo che impedisce l'inserimento del gruppo “3-Destinatario della merce” se trattasi di 'e-AD destinato all'esportazione in procedura di domiciliazione.

## **FASE-3.1 DEL PROGETTO E.M.C.S.**

### **ALTRI ADEGUAMENTI.**

E' stato anticipato il controllo di congruenza sulla banca dati SEED, previsto dalla fase 3.1, per assicurare la corrispondenza del codice di accisa del deposito associato al codice di accisa del depositario nei campi:

- 5.a-Codice identificativo del destinatario e 7.a-Codice identificativo del luogo di destinazione del tracciato IE815;
- 4.a-Codice identificativo del nuovo destinatario del collegamento e 5.a-Codice identificativo del luogo di destinazione del tracciato IE813.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le funzionalità descritte sono disponibili in ambiente di addestramento a decorrere dalla data della presente. Si invitano pertanto gli operatori ad adeguare celermente i propri sistemi ed ad eseguire le opportune verifiche in ambiente di addestramento. Le nuove funzionalità comportano modifiche limitatamente alle dichiarazioni di esportazione riferite ad e-AD con più di 40 dettagli (trattasi di e-AD emessi da altri stati membri) e alla stampa dei D.A.E.<sup>10</sup>.

### **Le disposizioni contenute nella presente sono applicabili dal 18 aprile 2013.**

**L'emissione delle "Note di esportazione" per agli e-AD correlati ad esportazioni abbinate a transito e per gli e-AD che a tale data non risultano ancora completati, resta in carico agli uffici di esportazione.**

La funzione "Nota di ricevimento"(linea di lavoro AIDA → Accise → e-AD), rimane comunque disponibile per gli Uffici territoriali anche al fine di gestire la conclusione della circolazione in sospensione di accisa delle merci destinate alle organizzazioni esenti.

Con le modifiche apportate, **l'emissione della nota di esportazione è consentita esclusivamente al profilo "Direttore" dell'ufficio di esportazione indicato nell'e-AD di riferimento.**

Le nuove funzionalità sono disponibili al personale già abilitato alla linea di lavoro e-AD, e, in particolare ai seguenti profili :

---

<sup>10</sup> *Nel caso di e-AD con più di 40 dettagli, il DAE va prodotto con tanti singoli quanti sono i dettagli dell'e-AD, riportando nel primo singolo i dati del primo dettaglio, nel secondo singolo i dati del secondo dettaglio e così via.*

<b>Nome Profilo</b>	<b>A chi viene attribuito</b>	<b>Cosa consente</b>
D02_Acc_DAA_Gestore Profilo modificato <sup>11</sup>	Destinato al personale degli Uffici delle Dogane incaricato di gestire le note di ricevimento degli e-AD.	Gestione delle note di ricevimento, ma non consente la chiusura della nota di esportazione.
D02_Acc_DAA_Lettore	Destinato al personale degli Uffici delle Dogane addetto alla consultazione degli e-AD.	Visualizzazione dei dati degli e-AD relativi all'ufficio di appartenenza.
D02_Acc_DAA_Lettore_Centr	Destinato al personale degli Uffici e Direzioni Centrali e al personale delle Direzioni Regionali / Interregionali / Provinciali.	Visualizzazione dei dati degli e-AD relativi agli uffici gerarchicamente dipendenti.
D02_Acc_DAA_Direttore Nuovo profilo	Destinato ai Direttori degli Uffici delle Dogane che devono emettere la nota di esportazione degli e-AD di competenza del proprio ufficio.	Chiusura degli e-AD in esportazione.

<b>Nome Profilo</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Amministratore CAU</b>
D02_Acc_DAA_Gestore	UD	Territoriale
D02_Acc_DAA_Lettore	UD	Territoriale
D02_Acc_DAA_Lettore_Centr	DC - UC	Centrale
	DRD - DID - DPD	Regionale
D02_Acc_DAA_Direttore	UD	Regionale

<sup>11</sup> In precedenza il profilo conteneva anche la chiusura della Nota di Esportazione (Cfr. nota DCTI prot. n.156606/RU del 22/12/2010 ).

Per richiedere nuove abilitazioni si rimanda alla nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 dell'Ufficio gestione e monitoraggio.

### **Richieste di assistenza**

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia nella sezione “*Assistenza on-line*” seguendo il percorso “*Come fare per → Richiedere assistenza*” (<http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf>).

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione “*Assistenza on-line*”, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione “Esprimi la tua opinione sull'informazione”.

Il Direttore Centrale

f.to Teresa Alvaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

## ALLEGATO 1

**R057:** Se "Testata – Tipo destinazione" è = 6 (esportazione) e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il campo "Totale Tipi record 'C'" non può essere superiore a 39.

**Messaggio di errore:** Violazione regola R057 - Per tipo destinazione ESPORTAZIONE il numero totale dei record C non può essere superiore a 39.

**R059:** Se "Cambio destinazione – Tipo destinazione" è = 6 (esportazione) e il campo "Ufficio di destinazione / esportazione - Codice Ufficio" identifica un ufficio nazionale, il messaggio IE813 non può essere accettato se per l'e-AD di riferimento il numero totale dei dettagli è superiore a 40.

**Messaggio di errore :** Violazione regola R059 - Non è possibile effettuare cambio destinazione per ESPORTAZIONE. Numero totale di dettagli superiore a 40.

**R006:** Se il campo "Testata - Tipo destinazione" è valorizzato con uno dei seguenti codici: "1" (Deposito Fiscale); "2" (Destinatario Registrato); "3" (Destinatario Registrato Temporaneo); "4" (Consegna diretta), il numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario registrato (Registered consignee o Temporary Authorisation) deve essere tra quelli autorizzati e nella banca dati SEED.

Se il campo "Testata - Tipo destinazione" è valorizzato con il codice "6" (esportazione), è necessario indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore.

La partita IVA deve essere preceduta dal codice paese.

**Messaggio di errore :** Violazione regola R006 - Verificare la congruenza con il campo Testata - Tipo destinazione.

**R026:** Se il campo "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è valorizzato con uno dei seguenti codici: "1" (Deposito Fiscale); "2" (Destinatario Registrato); "3" (Destinatario Registrato Temporaneo); "4" (Consegna diretta), il numero di registrazione del depositario autorizzato (Authorized warehouse keeper) o del destinatario registrato (Registered consignee o Temporary Authorisation) deve essere tra quelli autorizzati e presenti nella banca dati SEED.

Se il campo "Cambio di destinazione - Tipo destinazione" è valorizzato con il codice "6" (esportazione), indicare il numero identificativo IVA del rappresentante dello speditore.

**Messaggio di errore** : Violazione regola R026 - Verificare la congruenza con il campo Cambio destinazione - Tipo destinazione.

**R025** : Indicare un numero di ARC valido e presente nella banca dati degli e-AD; ciascuna tipologia di messaggio sarà accettata e validata solo se l'e-AD di riferimento si trova in uno dei seguenti stati:

- ✓ per il messaggio IE813: ACCETTATO, RIFIUTATO, PARZIALMENTE RIFIUTATO, RIGETTATO o ACCETTATO PER ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE810: ACCETTATO, RIGETTATO o ACCETTATO PER ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE818: ACCETTATO o IN ESPORTAZIONE;
- ✓ per il messaggio IE819: solo ACCETTATO.

**Messaggio di errore** : Violazione regola R025 - Numero di ARC non valido o non presente nella banca dati dei DAA.

**R012** : Indicare l'orario di inizio del movimento.

Tale orario deve essere successivo all'orario di invio a sistema del messaggio.

**Messaggio di errore:** Violazione regola R012 - Orario indicato come di inizio della movimentazione anteriore all'orario di invio a sistema.

**R031:** Deve essere indicata la data in cui il movimento si chiude, secondo quanto previsto all'art. 20 comma 2 della Direttiva 2008/118/EC.

Tale data non può essere precedente alla data di spedizione della merce.

**Messaggio di errore** : Violazione regola R031 – Data di arrivo dei prodotti errata.